

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA
DI PALERMO

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

24 MAR. 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI SINGOLI SERVIZI LEGALI

*Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore I° - Amministrativo
n 17/106 del 21/03/2017*

In esecuzione del Regolamento sull'affidamento dei Servizi Legali, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio n. 03 del 01/03/2017

SI RENDE NOTO

Che questo Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come recepito con L. R. n. 8 del 24/05/2016, intende costituire un elenco di Avvocati per l'affidamento esterno di singoli servizi legali di rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi alle Magistrature in cui è parte il Comune di Palazzo Adriano.

L'Elenco Unico si articolerà in n. 5 Sezioni per tipologia di contenzioso:

1. Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
2. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
3. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
4. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
5. Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Per l'iscrizione in elenco, gli Avvocati singoli od associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;



- d. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e. assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- f. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- g. assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
- h. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- i. assenza di conflitto d'interessi con il Comune di Palazzo Adriano, dell'istante e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
- j. assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal D. Lgs. 39/13;
- k. regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti;

Non possono essere iscritti nell'elenco, coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori, cause promosse contro il Comune di Palazzo Adriano.

Termini e Modalità di iscrizione – Presentazione dell'istanza

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco, in possesso dei requisiti su indicati, dovranno presentare istanza **ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2017** utilizzando il modello allegato al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.palazzo Adriano.pa.it)

L'istanza dovrà essere redatta in carta libera o digitalmente, debitamente sottoscritta dal richiedente e contenuta in busta chiusa indirizzata al Comune di Palazzo Adriano – Settore I° - Piazza Umberto I° n. 45, 90030 Palazzo Adriano, mediante raccomandata postale A/R, consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.palazzo Adriano.pa.it

Sull'esterno della busta o in oggetto della Pec dovrà essere indicata la dicitura "Istanza di iscrizione all'elenco avvocati"

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della specializzazione e l'esperienza nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- ✓ copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- ✓ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun associato.

Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

Il termine per la presentazione delle istanze, è a pena di esclusione.

Validità temporale dell'Elenco

Gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato nei termini perentori dell'avviso le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte, compilate e corredate della



documentazione richiesta, verranno inseriti nella sezione dell'elenco indicata in istanza, in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'elenco così predisposto dal Responsabile del Settore I, verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nella home page, per 10 gg. consecutivi, per eventuali osservazioni degli istanti.

Decorso il suddetto termine, senza osservazioni o con l'accoglimento o il rigetto motivato delle stesse, il Responsabile del Settore I approverà con determina l'Elenco disciplinato dal Regolamento e ne darà divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco sarà aggiornato annualmente, previo avviso pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, con le medesime modalità.

Gli avvocati iscritti nell'Elenco, potranno, nelle annualità successive, presentare nuovo CV, integrato dalle nuove attività legali svolte e/o chiedere la modifica della sezione di iscrizione; in difetto si continuerà a valutare il professionista iscritto, sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

Gli avvocati inseriti nell'elenco e non più interessati all'iscrizione, dovranno chiederne espressamente la cancellazione.

Saranno esclusi dall'elenco gli avvocati iscritti che:

- senza giustificato motivo rinuncino ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza il servizio loro affidato;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano intentato cause contro l'Ente;
- successivamente all'iscrizione perdano i requisiti richiesti dal Regolamento. In tale ipotesi, verrà disposta la revoca del Servizio, se affidato.

L'Ente potrà verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Condizioni e modalità di affidamento dei servizi legali

Il servizio legale da affidare avrà ad oggetto singole attività giudiziali.

La decisione in ordine all'attivazione/resistenza in giudizio dell'Ente è assunta con Deliberazione della Giunta comunale, previa relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia *ratione materiae*, e parere dell'incaricato avvocato, reso gratuitamente.

Il Servizio è affidato con Determinazione del Responsabile del Settore I, che provvederà ad impegnare le somme nelle apposite voci di bilancio.


L'individuazione dell'avvocato iscritto nella rispettiva sezione dell'elenco, cui affidare il Servizio legale, in ossequio ai criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si informerà, prioritariamente, ai seguenti criteri:

- abilitazione professionale a patrocinare innanzi alla giurisdizione del giudizio oggetto dell'affidamento;
- connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o cassazione.

In presenza di avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà affidata secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%.

In assenza di avvocati che abbiano svolto per l'Ente servizi legali connessi o complementari alla causa da affidare, secondo quanto esplicitato, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del Servizio;



- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio legale a favore della Pubblica Amministrazione e nella specie di Enti locali;

Tra gli avvocati selezionati secondo i criteri suesposti, in ossequio al principio dell'economicità, il servizio verrà affidato all'avvocato che presenterà il preventivo con il maggiore ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi.

Nell'ipotesi in cui più avvocati presentino il maggior ribasso proponibile, il servizio sarà affidato all'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

In ossequio al principio di rotazione, gli avvocati ai quali sia stato affidato un servizio legale dall'Ente a far data dall'approvazione dell'elenco, non saranno invitati a presentare preventivi per i successivi Servizi legali da affidare, finché non siano stati affidati servizi legali agli altri avvocati della relativa sezione, fatti salvi i su indicati criteri prioritari.

L'Ente si riserverà:

- ✓ di affidare direttamente i servizi legali, ai sensi dell'art. 63 del D. L. 50/2016, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati;
- ✓ di affidare i servizi legali, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune si riserverà, altresì, la facoltà di affidare i servizi legali ad avvocati non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

Disciplina del servizio legale

L'inserimento dell'avvocato nell'Elenco disciplinato dal presente Regolamento, non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né attribuzione di alcun diritto all'avvocato, in ordine all'eventuale affidamento dei servizi legali, né rapporto di impiego, pubblico o privato.

L'avvocato affidatario del servizio dovrà comunicare tempestivamente aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti, anche da controparte e del giudizio, nonché segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi di lite.

La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicati analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.

L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti all'avvocato affidatario, non superiori al 40% del compenso concordato.

In caso di affidamento del servizio legale, congiuntamente e/o disgiuntamente a più avvocati, si riconoscerà un unico onorario professionale.

Ogni altro profilo del Servizio sarà disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra il responsabile del settore I e l'avvocato affidatario.

Nei casi di soccombenza dell'Ente, l'avvocato affidatario opererà una riduzione del compenso indicato in disciplinare, in misura pari al 20%.

Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto ad aver liquidate solo le attività poste in essere, debitamente documentate.

Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente con condanna della controparte alle spese legali, l'avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività, anche giudiziale, di recupero



Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, l'avvocato affidatario dovrà rendere un parere *pro veritate*, senza ulteriore compenso, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, nonché parere in ordine alla eventuale proposta transattiva giudiziale.

L'avvocato affidatario dovrà assicurare la propria reperibilità mediante comunicazione al Responsabile del Settore I, di apposito numero di cellulare.

Registro degli affidamenti dei servizi legali

Sarà istituito un Registro degli affidamenti dei servizi legali, nel quale indicare la causa affidata, nei limiti della normativa sulla privacy, l'avvocato affidatario e gli atti gestionali relativi, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione.

Il Registro e l'elenco degli avvocati cui affidare servizi legali da parte del Comune di Palazzo Adriano, saranno pubblicati sul sito del Comune.

Utilizzo dei dati personali

I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente avviso e tenuta dell'elenco per l'affidamento dei servizi legali di patrocinio dell'Ente, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese in istanza.

Il presente avviso, corredato dei modelli allegati, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.palazzo Adriano.pa.it)

24 MAR. 2017

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
G. Battista Parrino
IL CAPO SETTORE
AMMINISTRATIVO
G. Battista Parrino

